



AREA III° - Polizia Municipale

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 07/07/2021

REGISTRO SETTORIALE N. 06 DEL 07/07/2021

ESTRATTO

<p>OGGETTO</p>	<p><i>Integrazione ordinanza sindacale n. 42 del 23.06.2021 – sanzioni amministrative.</i></p>
<p>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</p> <p>BENEFICIARI</p>	
<p>PARTE DISPOSITIVA</p>	<p style="text-align: center;">Il Sindaco</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>Richiamate le premesse come qui integralmente trascritte, ad integrazione dell'ordinanza sindacale n.42 del 23.06.2021 relativa alla stagione estiva anno 2021, nel periodo dal 25 giugno al 25 luglio, con la quale sono state adottate misure per la prevenzione e vigilanza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione, le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza n. 42 del 23.06.2021 sono punite ai sensi di quanto previsto, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le violazioni delle persone e dei titolari di attività o esercizi commerciali alle misure di contenimento del virus covid19, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. E' prevista la chiusura provvisoria di attività o esercizi ex art.2, comma 2, D.L.33/2020 e la chiusura di attività o esercizi ex

art.2 comma 1 D.L. 33/2020;

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 42 del 23.06.2021, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”*.
3. Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.
4. Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o del Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art.100 T.U.L.P.S.
5. Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari sono punite ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ss.mm.ii:
 - Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art.10, comma 2, legge n.287/1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
 - Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.10 comma 3 legge n.287/1991);
6. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dell'art.186 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, Reg. Esecuzione del T.u.ll.p.s.:
 - Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 221-bis del T.u.ll.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
 - Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.17-quater del T.u.ll.p.s.);
7. Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli dell'ordinanza n.42 del 23.06.2021 non indicano una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in relazione all'art.7 bis del D. Lgs.267/2000;
8. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689;
9. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24.11.1981 n.689 e

precisamente, l'Area IV – Urbanistica - Attività Produttive;
10. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione. La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

DISPONE

La **trasmissione** del presente provvedimento a cura dell'Area I – Ufficio di Segreteria a:

- U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Stazione Carabinieri Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza-Tenenza di Carini.
- Capitaneria di Porto di Palermo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia locale;
- ARPA Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area V-Ambiente;
- Dirigente Area II-Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile;
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di Categoria;
- Ai titolari delle attività interessate;

Il Responsabile del Procedimento Comm di P.M. Baiamonte Giovanni